

Testo coordinato della nuova convenzione

COMUNE DI TRENTO

n. _____ prot

N. _____ racc. _____

CONVENZIONE DI CONTROLLO ANALOGO

TRA ENTI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ FARMACIE COMUNALI S.P.A.

Nella sede comunale di Trento, Via Belenzani, 19, fra:

- COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, Via Belenzani n. 19, c.f. e p.i. 00355870221, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ di data _____;-
- COMUNE DI VOLANO, con sede in Volano (TN), Via Santa Maria n. 36, c.f. e p.i. 00369340229, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ di data _____;-
- COMUNE DI LAVIS, con sede in Lavis (Trento), Via Matteotti n. 45, c.f. e p.i. 00179650221, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ di data _____;-
- COMUNE DI POMAROLO, con sede in Pomarolo (Trento), P.zza F.lli Fontana n. 7, c.f. e p.i. 00310930227, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ di data _____;-
- COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, con sede in Pergine Valsugana (TN), P.zza Municipio n. 7 c.f. e p.i. 00339190225, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ di data _____;-

- COMUNE DI RIVA DEL GARDA, con sede in Riva del Garda (TN), Piazza III Novembre n. 5, c.f. 84001170228 e p.i. 00324760222, rappresentato dal Sindaco_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n___ di data_____;

- COMUNE DI ARCO, con sede in Arco (TN), Piazza III Novembre n. 3 , c.f. e p.i. 00249830225, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n___ di data_____;

- COMUNE DI DRO, con sede in Dro (TN), Via Torre n. 1, c.f. 84000130223 e p.i. 00301080222, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n___ di data_____;

- COMUNE DI TENNO, con sede in Tenno (TN), Via Dante Alighieri n. 18, c.f. 84000250229 e p.i. 00308910223, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n___ di data_____;

- COMUNE DI BESENELLO, con sede in Besenello (TN), Via De Gasperi n. 5, c.f. e p.i. 00149110223, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n___ di data_____;

- COMUNE DI RABBI, con sede in Rabbi, Frazione San Bernardo, n° 48/D c.f. 00279660229 e p.i._____, rappresentato dal Sindaco_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n___ di data_____;

- di seguito indicati come “Comuni” _____

p r e m e s s o

- che in data 18 novembre 1997 fra il Comune di Trento e n. 21 farmacisti dipendenti della ex Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Trento, è stata costituita FARMACIE COMUNALI S.p.A. (di seguito indicata come “Società”), ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall’art. 10 della Legge 8 novembre 1991 n. 362, al fine di gestire le sedi farmaceutiche di cui il Comune di Trento era titolare;-----
- che in data 23 gennaio 1998 è stata sottoscritta dal Comune di Trento con la Società la convenzione per l’affidamento di 9 farmacie comunali per un periodo di 99 anni; -----
- che, successivamente, è entrato nella compagine sociale il Comune di Volano, che ha conferito alla Società la gestione della propria farmacia per un periodo di 97 anni ed ha contestualmente assunto la qualità di socio anche la sua farmacista dipendente;-----
- che nel 2007 il Comune di Trento ha affidato alla Società l’attivazione e la gestione della decima farmacia, per un periodo di 9 anni; l’affidamento è stato rinnovato con convenzione n. 29163 racc. del 7 novembre 2018 fino al 31/12/2040;-----
- che dal 2000 al 2017 sono entrati a far parte della compagine sociale i Comuni di Lavis, Pomarolo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Dro e Tenno, i quali hanno affidato direttamente alla Società, con apposito contratto di servizio da ultimo rinnovato fino al 31/12/2040, l’attivazione e la gestione delle rispettive farmacie di cui erano divenuti titolari esercitando il diritto di prelazione;-----
- che, successivamente, hanno aderito alla Società anche i Comuni di Besenello e Rabbi ai fini della gestione delle rispettive sedi farmaceutiche, con scadenza fissata al 31/12/2040;-----
- che dal 4 novembre 2016 la Società è interamente pubblica essendo state acquisite dalla stessa tutte le azioni dei farmacisti ancora dipendenti;-----
- che la compagine sociale è attualmente costituita per il 97,79% da soci pubblici e per il 2,21%

dalla medesima Società;-----

c o n s i d e r a t o

- che è intenzione confermare le condizioni affinché Farmacie Comunali S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm. come sostituito dall'art. 10 della Legge 8 novembre 1991 n. 362, sia lo strumento per gestire il servizio farmaceutico - servizio pubblico essenziale a carattere locale a tendenziale rilevanza economica che agisce in regime di concorrenza a tutela della salute -, per i Comuni soci o che in futuro intendessero diventare soci;-----

- che la L.P. 6/2004, recante la disciplina generale delle forme di gestione dei servizi pubblici locali rientranti nella competenza provinciale, ha escluso dal suo ambito di applicazione il servizio di gestione delle farmacie comunali;-----

- che la normativa di riferimento per quanto riguarda la gestione del servizio farmaceutico è quella di settore di cui all'art. 9 comma 1 della L. 2 aprile 1968 n. 475 e ss. mm. e ii., interpretata alla luce dell'ordinamento comunitario;-----

- che le norme vigenti a livello comunitario e nazionale impongono, qualora un Ente pubblico intenda affidare direttamente ad una società partecipata la gestione di un servizio pubblico, l'adozione del modello *in house providing*; -----

- che, in particolare, ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel modello *in house providing* l'Amministrazione sociale deve poter esercitare sulla società “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, condizione che sussiste qualora essa eserciti “una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”;-----

- che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:-----

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;-----

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;-----

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori controllanti;-----

- che per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Farmacie Comunali S.p.A. demandandolo alla Conferenza degli Enti secondo quanto previsto nella presente convenzione e nello statuto in materia di controllo analogo;-----

-- che la presente convenzione sostituisce integralmente la precedente n. 29000 racc. stipulata in data 26 luglio 2018, modificata a seguito dei rilievi formulati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel procedimento di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nel senso di rafforzare il coinvolgimento dei soci di minoranza nell'esercizio del controllo analogo congiunto

r i t e n u t o

- che l'attuale composizione della compagine sociale così come le attività svolte dalla Società in

base allo statuto siano di per sé compatibili con il modello *in house providing* poiché:-----

- la Società svolge la sua attività essenzialmente al servizio dei Comuni soci e delle rispettive comunità di riferimento; la detenzione delle attuali partecipazioni in altre società è di scarso rilievo e comunque è attinente al perseguimento dello scopo sociale;-----

- il capitale è interamente pubblico;-----

- che, di converso, al fine di adeguare il controllo analogo su Farmacie Comunali S.p.A. al modello *in house providing*, sia necessario rafforzare gli strumenti di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività della Società da parte dei Comuni, prevedendo misure ulteriori rispetto ai normali poteri di controllo dell'assemblea dei soci previsti dalle norme civilistiche; -----

- che sia opportuno regolare tali poteri mediante la presente convenzione, da sottoscrivere da parte dei Comuni attualmente soci nonché da parte degli Enti locali che in futuro intendessero aderire alla Società per affidarle la gestione del servizio farmaceutico;-----

- che l'art. 35 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni; le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; tali convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

viene stipulato, anche ai sensi dell'art. 2341 bis c.c.,

Art. 1 – Parti della Convenzione

1. Alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti che partecipano al capitale sociale e che hanno affidato il servizio di gestione delle farmacie comunali sono i seguenti, con le

relative azioni e quote di partecipazione: -----

- COMUNE DI TRENTO	91.710	95,42%
- COMUNE DI VOLANO	2.150	2,24%
- COMUNE DI LAVIS	30	0,03%
- COMUNE DI POMAROLO	30	0,03%
- COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	10	0,01%
- COMUNE DI RIVA DEL GARDA	10	0,01%
- COMUNE DI ARCO	10	0,01%
- COMUNE DI DRO	10	0,01%
- COMUNE DI TENNO	10	0,01%
- COMUNE DI BESENELLO	10	0,01%
- COMUNE DI RABBI	10	0,01%

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione e dallo statuto sulle modalità e i limiti all'entrata nella compagine sociale di nuovi soci, la modificazione delle percentuali sopraindicate e il subentro di nuovi soci non comportano la modificazione del presente articolo della convenzione che si intenderà aggiornato automaticamente.-----

3. L'adesione successiva alla presente convenzione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun Ente, mediante sottoscrizione unilaterale del presente atto.-----

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Gli Enti, con il presente atto, confermano che la Società è uno strumento operativo dei soci, volto ad erogare, nell'interesse dei soci stessi, il servizio farmaceutico, servizio pubblico essenziale a carattere locale a tendenziale rilevanza economica che agisce in regime di concorrenza a tutela

della salute.-----

2. Per i fini di cui al comma 1 le parti convengono di esercitare congiuntamente il controllo analogo attraverso l'esercizio di funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società.-----

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato e le modifiche che si rendessero necessarie, fatta salva la facoltà di recedere da parte dei soci che non si siano espressi, entreranno in vigore a seguito della sottoscrizione da parte di almeno la metà dei soci che rappresentino altresì la maggioranza del capitale sociale.-----

Art. 4 – Ingresso nuovi soci

1. Possono assumere la qualità di socio e detenere azioni ordinarie della Società esclusivamente i Comuni, titolari del diritto di gestione di almeno una farmacia, che ne affidino la gestione alla Società, per tutto il periodo e fintantoché tale affidamento permanga in vigore.-----

2. Le azioni ordinarie della Società possono essere trasferite, a titolo oneroso o gratuito, esclusivamente fra soggetti capaci di assumere la qualità di socio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello statuto della Società. Il trasferimento a soggetti diversi sarà inefficace, nei confronti della Società.-----

Art. 5 – Qualità dei servizi

1. I Comuni si impegnano a improntare l'attività di gestione della Società a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare servizi di qualità.-----

2. Qualora, relativamente ad una determinata sede farmaceutica, si determini una gestione in perdita, per fatti non imputabili agli organi amministrativi, l'Ente locale titolare dovrà prevedere meccanismi di compensazione e/o di riequilibrio che salvaguardino la redditività di impresa.-----

Art. 6 – Convenzione di servizio

1. Tra la Società e i singoli Comuni è sottoscritta una convenzione per la gestione del servizio farmaceutico.-----

Art. 7 – Designazione dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale

1. La Società è governata da un Organo amministrativo composto da 1 a 5 membri, compreso il Presidente.-----

2. Fintantoché la compagine sociale sia composta da una pluralità di soci, le Parti si impegnano a mantenere la composizione collegiale dell'organo amministrativo, al fine di garantire congrua rappresentatività a tutti gli Enti, secondo quanto previsto dall'art. 18-bis della Legge provinciale d.d. 10 febbraio 2005 n. 1 e dalla deliberazione della Giunta provinciale d.d. 24 agosto 2018, n. 1514 e ss.mm. e ii.-----

3. In caso di pluralità di membri dell'organo amministrativo:-----

- il Comune di Trento designerà la maggioranza dei consiglieri;-----

- almeno un componente dell'Organo amministrativo sarà designato, con decisione unanime, dai soci diversi dal Comune di Trento. -----

4. Spetta altresì ai soci diversi dal Comune di Trento la designazione di un sindaco effettivo.-----

Art. 8 – Conferenza degli Enti

1. La Conferenza degli Enti è composta dai rappresentanti legali o loro delegati, degli Enti soci che hanno affidato il servizio.-----

2. Ha sede presso il Comune di Trento, in via Belenzani n. 19 e si riunisce senza formalità di convocazione. Potrà essere utilizzato per la convocazione qualsiasi mezzo ritenuto idoneo,

compresa la posta elettronica. La comunicazione di convocazione dovrà essere inviata ai soci pubblici con almeno 4 giorni di preavviso.-----

3. La Conferenza è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci pubblici e tra la Società ed i Soci pubblici nonché di controllo dei Soci pubblici sulla Società circa l'andamento generale della sua amministrazione. -----

4. È inoltre la sede per esercitare il controllo analogo e concordare in modo vincolante la volontà dei Comuni soci da esprimere nelle assemblee ordinaria e straordinaria.-----

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno. In ogni caso il Presidente dovrà convocare la Conferenza qualora ne facciano espressa richiesta almeno due Enti soci.-----

6. La Presidenza della Conferenza degli Enti spetta a ciascuno degli Enti soci in base ad una turnazione annuale in base all'ordine alfabetico.-----

7. Alle riunioni della Conferenza degli Enti parteciperanno, senza diritto di voto e con l'obbligo, ove necessario, di allontanarsi temporaneamente dall'aula, il Presidente dell'Organo Amministrativo e il Direttore della Società, che potranno essere sentiti sui punti all'ordine del giorno.-----

8. La redazione del verbale è a cura del Presidente della Conferenza.-----

9. Le deliberazioni della Conferenza sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo ove possibile l'unanimità dei consensi dei soci pubblici. Laddove tale unanimità non si riscontri, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti componenti in rappresentanza della maggioranza del totale del capitale sociale e della maggioranza dei soci pubblici presenti, diversi dal Comune di Trento. Qualora la deliberazione riguardi operazioni o iniziative societarie che interessano specificamente uno degli Enti soci, dovrà necessariamente essere acquisito il suo voto favorevole. Qualora l'espressione sfavorevole da parte dell'Ente interessato comporti l'assunzione di maggiori oneri per la Società, gli stessi rimarranno esclusivamente a carico dell'Ente interessato.-----

10. Le decisioni assunte dalla Conferenza che rientrano nella competenza della medesima, vincolano i Comuni soci, ancorché assenti o dissenzienti. Tali contenuti dovranno essere riportati ed approvati, se del caso, nell'Assemblea della Società da parte dei Comuni soci.-----

11. La Conferenza esercita le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, ovvero:-----

- il controllo ex ante approvando:-----

– il budget di previsione, il piano programma pluriennale degli investimenti e le note previsionali;-----

– il piano occupazionale;-----

– l'assunzione di partecipazioni per lo svolgimento di attività compatibili con la normativa vigente e con l'oggetto sociale;-----

– le delibere societarie di amministrazione straordinaria;-----

– le compravendite immobiliari ed impianti strumentali connesse con la gestione da parte della Società dei servizi farmaceutici e socio sanitari affidati da parte degli Enti locali per importi superiori a 500.000 euro;-----

– l'assunzione di forme di finanziamento per importi superiori a 500.000 euro;-----

– l'assunzione di forme di finanziamento e di contributi da parte degli Enti soci;-----

– l'assunzione di servizi da parte di Enti locali soci;-----

– l'acquisto di beni e servizi di valore superiore a 50.000 euro con l'esclusione dei beni per rivendita (medicinali, farmaci da banco, farmaci senza obbligo di ricetta, parafarmaco ecc.);-----

- il controllo concomitante mediante:-----

– acquisizione di report periodici sull'attività svolta;-----

- analisi del bilancio semestrale;-----
- esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione su documenti e atti societari riconosciuto a ciascun socio con particolare riferimento agli aspetti della gestione del servizio affidato;-----
- comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;-----
- la ricognizione dei dati riferiti al conferimento di incarichi esterni di consulenza;-----
- il controllo ex post attraverso:-----
- l'approvazione del progetto di bilancio e della proposta di destinazione degli utili, ivi compresa la formazione di eventuali riserve straordinarie;-----
- l'esame del conto economico sintetico di ogni singola farmacia;-----
- la verifica della conformità dell'attività svolta dalla Società alla legge per l'esercizio "*in house providing*" e alle finalità di servizio pubblico;-----
- la verifica del rispetto dei limiti legali posti all'attività svolta al di fuori dello svolgimento di compiti affidati dagli Enti pubblici soci.-----

La Conferenza definisce inoltre il numero degli amministratori e individua i nominativi degli amministratori e dei membri del collegio sindacale che saranno nominati dall'Assemblea.-----

12. Per esercitare la vigilanza, la Conferenza può avvalersi di personale dei Comuni soci.-----

13. Nessun compenso sarà riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza degli Enti. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun Ente partecipante. Eventuali rimborsi delle spese sostenute dai rappresentanti degli Enti soci per la partecipazione alla Conferenza rimarranno totalmente a carico dell'Ente di appartenenza.-----

Art. 9 – Modalità di espressione della Conferenza

1. La Conferenza può esprimersi mediante consultazione scritta dei Soci pubblici attraverso le forme di comunicazione ritenute più idonee in relazione al caso e all'urgenza, ivi compresa la posta elettronica.-----
2. Ogniqualvolta la Conferenza debba esprimersi mediante l'approvazione preventiva, la Società invia, almeno 10 giorni prima della convocazione degli organi sociali rispettivamente competenti, gli atti e i documenti al Presidente della Conferenza. Il Presidente, anche tramite un segretario allo scopo delegato, provvede all'inoltro agli altri Soci e alla raccolta delle relative decisioni che dovranno essere rese almeno tre giorni prima della data in cui l'argomento è all'ordine del giorno dell'organo sociale competente. Il Presidente trasmetterà la decisione alla Società in tempo utile per la data di convocazione dell'organo competente.-----
3. Il mancato rispetto dei termini sopraindicati nella trasmissione della decisione dei Soci al Presidente equivale ad espressione favorevole.-----
4. Nel caso in cui si debba procedere a definire il numero degli amministratori e i nominativi degli amministratori e dei membri del collegio sindacale i rappresentanti dei Comuni soci si riuniscono almeno 3 giorni prima della data di riunione dell'assemblea della Società su iniziativa del Presidente.-----
5. In tutti gli altri casi la Società invia i documenti e gli atti al Presidente il quale li trasmette ai Soci. Qualora vengano formulati dei rilievi si procederà alla convocazione della Conferenza degli Enti per assumere eventuali decisioni.-----

Art. 10 – Adesione di nuovi Soci

1. La stipula della presente Convenzione è aperta ad eventuali nuovi Soci – Comuni - che si avvalgono della Società quale forma di gestione dei servizi pubblici e che perseguano, con la partecipazione, le medesime finalità perseguite dai Comuni soci sottoscrittori del presente atto e

che comunque non siano portatori di interessi antagonisti.-----

2. I Comuni soci sottoscrittori del presente atto si impegnano a favorire l'adesione alla Società di altri Comuni, previa sottoscrizione della presente Convenzione.-----

Art. 11 - Sottoscrizione

1. La presente convenzione sarà sottoscritta, per accettazione, dalla Società. Questa sarà altresì tenuta a far sottoscrivere la convenzione anche agli amministratori per "presa visione ed accettazione". Fatto salvo il caso degli amministratori già in carica, i quali vi procederanno entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente da parte della Società, la sottoscrizione della convenzione da parte degli amministratori dovrà avvenire contestualmente all'accettazione della nomina.-----

Art. 12 – Responsabile dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto il Dirigente pro-tempore del Servizio Sviluppo Economico.-----

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati.-----

È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.-----

Letto, accettato e sottoscritto.-----

COMUNE DI TRENTO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI VOLANO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI LAVIS-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI POMAROLO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI RIVA DEL GARDA-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI ARCO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI DRO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI TENNO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI BESENELLO-----

Il Sindaco, -----

COMUNE DI RABBI-----

Il Sindaco, -----

Atto concluso in data -----